Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale

Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale

Servizio Gestione per gli interventi in materia di Formazione Professionale

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO

Unione Europea

Fondo Sociale Europeo

PROT. n. 11555 del 05 FEB 2019

COMUNICATO

EROGAZIONE GETTONE AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI D'ESAME. TRACCIABILITA' DEI COMPENSI

A Tutti gli Enti Gestori
di corsi di formazione
finanziati e autofinanziati

P.c. Dirigente Generale
SEDE

In riferimento al comunicato n. 91067 del 30/11/2018 di pari oggetto, va precisato che le norme sulla tracciabilità dei pagamenti devono essere uniformate, a partire dal gennaio 2019, alle disposizioni della recente Legge di Bilancio nazionale per l'anno 2019, che modifica le previsioni della Legge n. 205/2017 in materia, introducendo nuove tipologie di deroga ai limiti precedentemente imposti. Resta invariato il limite già stabilito per le prestazioni che non rivestono carattere di subordinazione, per come meglio di seguito specificato.

Nuove regole sul divieto di pagamento degli **stipendi** in denaro contante, come stabilito dalla Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017) all'art. 1, co. da 910 a 914.
I soggetti interessati dalla norma sono i **datori di lavoro o committenti** del settore privato che abbiano assunto direttamente il lavoratore, **qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato**. Si ricorda che per **"rapporto di lavoro**", s'intende: "*[…]ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142*".
Quindi, l'obbligo si applica:

- ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'**art. 2094 c.c.**,indipendentemente dalla durata e dalle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa;
- ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- ed infine ai contratti di lavoro stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.

Restano espressamente **esclusi** dal predetto obbligo:

- i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001;
- i rapporti di lavoro domestico;
- i compensi derivanti da borse di studio, tirocini e **rapporti autonomi di natura occasionale**.

Permane in capo alla responsabilità individuale dei dipendenti la corretta applicazione degli oneri deducibili degli importi corrisposti.
Il presente comunicato sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento.

L'Istruttore Direttivo
(Riti Rosario)

REGIONE SICILIANA ASS.TO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Il Dirigente del Servizio
(Michele Lacagnina)

Via Regione Siciliana, 33
90129 Palermo

Tel. +39 091 7074512
Fax +39 091 7074534

e-mail: rosario.riti@regione.sicilia.it

Codice fiscale: 80012000826
Partita IVA: 02711070827

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

Assessorato dell'Istruzione e della formazione professionale

Dipartimento dell'Istruzione e della formazione professionale

Servizio Gestione per gli interventi in materia di Formazione Professionale

PROT. n. 14555 del 05 FEB 2019

COMUNICATO

TRASMISSIONE CIRCOLARE AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI D'ESAME. TRACCIABILITA' DEI COMPENSI

A Tutti gli Enti Gestori
di corsi di formazione
finanziati e autofinanziati

P.c. Dirigente Generale
SEDE

In riferimento al comunicato n. 91087 del 30/11/2018 di pari oggetto, va precisato che le norme sulla tracciabilità dei pagamenti devono essere rimodulate, a partire dal gennaio 2019, alle disposizioni della nuova Legge di Bilancio nazionale per l'anno 2019, che modifica le previsioni della Legge n. 205/2017 in materia, introducendo nuove tipologie di deroga al limite precedentemente imposti. Resta invariato il limite già stabilito per le prestazioni che non rivestono carattere di subordinazione, per come meglio di seguito specificato:

Nuove regole sul divieto di pagamento degli stipendi in denaro contante, come stabilito dalla Legge di Bilancio 2019 (L. n. 205/2017) all'art. 1, co. da 910 a 914

I soggetti interessati dalla norma sono i **datori di lavoro** o **committenti** dei settori privato che abbiano assunto direttamente il lavoratore, **qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato**. Si ricorda che per "rapporto di lavoro", s'intende: "(...) ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del Codice civile, indipendentemente dalla moda tà di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142".

Quindi l'obbligo si applica:

- ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'**art. 2094** c.c., indipendentemente dalla durata e dalle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa;
- ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- ad entrambi i contratti di lavoro stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.

Restano espressamente esclusi dal predetto obbligo:

- i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001;
- i rapporti di lavoro domestico
- i compensi derivanti da borse di studio, tirocini e **rapporti autonomi di natura occasionale**

Permane in capo alla responsabilità individuale del dipendente la corretta applicazione degli oneri deducibili degli importi corrisposti.

Il presente comunicato sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento

L'Istruttore Direttivo
(Rosa Lo Cicero)

Il Dirigente del Servizio
(Michele Lascaprima)